

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4620

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LAFORGIA, MERENDA, DE MARZI, TAMBRONI, TITOMANLIO VITTORIA, BARBI, DARIDA, URSO, DEL CASTILLO, SAMMARTINO, SGARLATA, DE PONTI, GHIO, BOVA, COCCO MARIA, BIANCHI FORTUNATO, DEGAN, DAGNINO, BONTADE MARGHERITA**

*Presentata il 30 novembre 1967*

### Ulteriori provvidenze creditizie in favore dell'artigianato

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il programma economico nazionale per il quinquennio 1966-1970 ha riconosciuto all'artigianato una rilevante posizione economica e sociale ed ha indicato nel credito edilizio o fondiario uno degli strumenti mediante i quali l'azione pubblica rafforzerà nel prossimo quinquennio detta posizione.

Lo stesso programma economico nazionale ha sottolineato l'importanza del problema dell'abitazione nel quadro dello sviluppo economico e sociale del nostro Paese proponendosi di impiegare una elevata quota delle risorse disponibili (lire 10.150 miliardi) alla risoluzione del problema considerato.

La realizzazione di questi impieghi, che costituiscono la parte più importante degli investimenti sociali del reddito, è condizionata dall'azione pubblica che dovrà risolvere i gravi problemi, connessi con l'offerta e la domanda di abitazioni, secondo le linee tracciate dallo stesso programma economico nazionale. Con particolare riferimento alla domanda, l'azione pubblica dovrà assicurare più ampi finanziamenti all'attività edilizia attraverso il credito e con il concorso diretto dello Stato, e, nel contempo, dovrà stimolare la formazione del risparmio per la casa.

Il problema dell'abitazione presenta per le imprese artigiane aspetti particolari che sono connessi, oltre che con le condizioni sociali in cui le imprese stesse operano, anche

con il loro sviluppo produttivo. Infatti, uno dei problemi più importanti che i titolari delle imprese artigiane debbono affrontare allorché costruiscono o ammodernano i laboratori è quello relativo alla casa di abitazione dei titolari medesimi e delle rispettive famiglie, dato l'intimo legame che esiste tra laboratorio ed abitazione e che, ove realizzato, può assicurare all'impresa più elevati livelli produttivi.

Le agevolazioni creditizie attualmente previste non consentono di finanziare l'acquisto o la costruzione di alloggi ad uso di abitazione; il che ostacola l'ammodernamento delle aziende o ne limita la piena produttività.

La risoluzione dei problemi di sviluppo delle imprese artigiane postula dunque una azione di intervento dello Stato che tenga conto delle esigenze manifestate e facilitate, sul piano creditizio, l'accesso da parte dei titolari di imprese artigiane alla proprietà della casa. A questo proposito occorre tuttavia rilevare che i problemi connessi con l'ammodernamento produttivo delle imprese debbono essere nettamente distinti da quelli relativi allo sviluppo sociale dell'artigianato, sia in relazione alla estensione dell'intervento creditizio, sia con riferimento alla intensità delle agevolazioni.

Occorre sottolineare, altresì, che l'azione pubblica in questo settore deve essere concomitante con quella di ammodernamento

aziendale, anche se non può riservare agevolazioni maggiori di quelle previste sul piano generale per l'accesso alla proprietà della casa.

La proposta di legge che ci onoriamo di presentare all'approvazione degli onorevoli colleghi risponde ai principi sopra esposti, prevedendo uno specifico intervento dello Stato volto a facilitare, attraverso la concessione di finanziamenti agevolati, l'accesso alla proprietà della casa da parte di titolari di imprese artigiane. Il costo dell'azione pubblica per la realizzazione di questa politica creditizia prevista dal programma economico nazionale si concretizza nella dotazione iniziale di un fondo da costituirsi presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane, che è l'istituto centrale preposto al credito agevolato a favore dell'artigianato. Detto fondo consentirà di erogare, inizialmente, lire 50 miliardi di prestiti e successivamente, ogni anno, circa lire 15 miliardi di finanziamenti; a questo volume annuo di credito devono aggiungersi i prestiti assistiti dal contributo interessi, alimentato dagli utili del fondo stesso, che essendo esenti da gravami fiscali al pari dei redditi derivanti da dette operazioni, permetteranno di agevolare annualmente ulteriore credito per circa lire 25 miliardi.

Impostata su queste basi, l'azione pubblica non si esaurirà entro il quinquennio, ma consentirà di svolgere una politica pluriennale conforme alle premesse della politica dell'abitazione prevista dal programma economico, che è appunto destinata a raggiungere i suoi obiettivi in un lungo periodo. Infatti, l'azione pubblica si basa esclusivamen-

te sulle agevolazioni fiscali e su stanziamenti per movimento di capitali, restando escluso un ricorrente intervento della finanza pubblica per contributo interessi.

Nell'articolo 1 si autorizzano tutti gli istituti ed aziende di credito, già operanti nel campo del credito agevolato all'artigianato, a concedere ai titolari di imprese artigiane finanziamenti destinati all'acquisto o alla costruzione di alloggi ad uso di abitazione, equiparandosi ai titolari i soci di imprese artigiane costituite in forma societaria.

Nell'articolo 2 si fissa il tasso di interesse nella misura del 5 per cento e la durata massima dei finanziamenti in 10 anni, prevedendosi altresì un particolare regime delle garanzie.

Nell'articolo 3 si autorizza la Cassa per il credito alle imprese artigiane a riscontare le operazioni di credito, mentre nell'articolo 4 si prevede che i finanziamenti non ammessi al risconto beneficiano di un contributo interessi nella misura dell'1 per cento.

Nell'articolo 5 è prevista la costituzione presso la Cassa di un fondo di lire 50.000 milioni, i cui utili sono destinati alla concessione del contributo interessi dell'1 per cento sulle operazioni non riscontate.

Nell'articolo 6 si prevede un particolare trattamento tributario dei finanziamenti: e ciò al fine di evitare il ricorrente intervento dello Stato per contributo interessi.

Nell'articolo 7 si indicano gli organi cui spetta di regolamentare la concessione dei finanziamenti, mentre all'articolo 8 si prevede la copertura della spesa.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Gli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 35 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, sono autorizzati, anche in deroga alle rispettive norme legislative e statutarie, a concedere ai titolari di imprese artigiane finanziamenti destinati all'acquisto o alla costruzione di alloggi ad uso di abitazione dei titolari medesimi e dei componenti il loro nucleo familiare.

Sono considerate artigiane le imprese come tali qualificate a norma della legge 25 luglio 1956, n. 860.

Ai fini della presente legge, i soci che partecipano personalmente e professionalmente al lavoro delle imprese artigiane costituite nelle forme previste dall'articolo 3, primo comma, della legge 25 luglio 1956, n. 860, sono equiparati ai titolari di imprese artigiane.

## ART. 2.

Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti di cui all'articolo 1 è fissato nella misura del 5 per cento annuo.

I prestiti possono avere durata fino a 10 anni e devono essere garantiti da ipoteca di primo grado sull'alloggio, da iscriversi a favore degli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 1. Nel caso di finanziamento concesso per la costruzione dell'alloggio, la ipoteca viene iscritta sull'area e si estende alla costruzione a norma dell'articolo 2811 del codice civile.

Le disposizioni di cui all'articolo 67 del regio decreto-legge 16 marzo 1942, n. 267, non si applicano, dopo che siano decorsi 10 giorni dalla stipulazione del contratto di finanziamento, agli istituti ed aziende di credito per i prestiti effettuati ai sensi della presente legge.

## ART. 3.

La Cassa per il credito alle imprese artigiane è autorizzata a riscontare le cambiali ipotecarie relative alle operazioni di finanziamento di cui all'articolo 1.

Le garanzie che assistono i finanziamenti passano di diritto alla Cassa per effetto delle operazioni di risconto di cui al comma precedente.

ART. 4.

La Cassa è autorizzata a concedere un contributo nel pagamento degli interessi, nella misura dell'1 per cento annuo, sulle operazioni di finanziamento non ammesse al risconto presso la Cassa medesima.

ART. 5.

La Cassa, per lo svolgimento dell'attività di cui all'articolo 3, si avvarrà di un fondo di lire 50.000 milioni che sarà costituito presso la Cassa stessa mediante versamento di pari importo da effettuarsi dal Tesoro dello Stato nell'esercizio 1968.

Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale del fondo predetto sono devoluti al fondo di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi previsto all'articolo 4.

ART. 6.

Gli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 1 sono tenuti a corrispondere allo Erario una imposta annua di abbonamento in ragione di dieci centesimi per ogni cento lire dell'ammontare dei crediti esistenti alla fine dell'esercizio per i finanziamenti effettuati ai sensi della presente legge. La medesima imposta è dovuta dalla Cassa sull'ammontare dei crediti esistenti alla fine dell'esercizio per le operazioni di risconto di cui all'articolo 3.

L'imposta di cui al primo comma è sostitutiva:

a) di tutte le tasse, imposte ed oneri tributari di qualsiasi genere, presenti e futuri, relativi alle operazioni di finanziamento e di risconto effettuate a norma della presente legge ed a tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità attinenti alle operazioni stesse ed alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, nonché alle garanzie di qualunque tipo e da chiunque prestate, con esclusione soltanto delle tasse sugli atti giudiziari e degli emolumenti ai conservatori dei registri immobiliari. Sulle cambiali emesse in relazione ai suddetti finanziamenti, l'imposta di bollo è dovuta nella misura di lire cento per ogni milione di lire o frazione;

b) di tutte le tasse, imposte ed oneri tributari di qualsiasi genere, presenti e futuri, ivi comprese le imposte dirette, i tributi locali e l'imposta generale sull'entrata, relativi

ai redditi derivanti dalle operazioni di finanziamento e di risconto effettuate ai sensi della presente legge;

c) di tutte le tasse, imposte ed oneri tributari di qualsiasi genere presenti e futuri, ivi inclusa l'imposta sulle società, relativi al fondo costituito presso la Cassa ai sensi dell'articolo 5.

Sono ridotti a metà i diritti spettanti ai notai per la stipula o autenticazione delle firme dei contratti di finanziamento relativi alle operazioni effettuate ai sensi della presente legge.

ART. 7.

I criteri di carattere generale, le condizioni e le modalità per la concessione dei finanziamenti e per il compimento delle operazioni di risconto sono fissati dal Consiglio generale della Cassa; le relative deliberazioni sono approvate e rese esecutive con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Spetta al Consiglio di amministrazione della Cassa di autorizzare le singole operazioni di risconto di cui all'articolo 3 e di deliberare in ordine a quant'altro attiene all'amministrazione, gestione e funzionamento del fondo di cui all'articolo 5.

Le concessioni del contributo previsto all'articolo 4 sono deliberate dal Comitato di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

ART. 8.

Le somme previste dall'articolo 5 della presente legge sono stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

All'onere relativo si farà fronte mediante riduzione del fondo iscritto nella parte in conto capitale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, destinato al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso, per l'esercizio finanziario 1968.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.